

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Deliberazione n.62 del 24/3/2010

Linee applicative in materia di “COMUNICA” alle imprese artigiane

La Commissione Regionale per l'artigianato,

- VISTO l'art. 9 del D.L.31/01/2007, convertito con modificazioni nella L.02/04/2007 n.40, che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell' impresa;
- VISTI i commi 8 e 9 del citato art. 9 del D.L. 7/2007, così come modificati dall'art.23, comma 13, del D.L. 01/07/2009 n.78, che ha fissato il termine di sei mesi decorrenti dal 1 ottobre 2009 per l'entrata a regime della “Comunicazione Unica”;
- VISTO il D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344, il quale disciplina la Comunicazione unica per gli adempimenti amministrativi relativi all'inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'iscrizione, modifica e cancellazione dal registro delle imprese, nonché ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali;
- VISTA la direttiva 2006/123/CE che impone, tra l'altro, la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio nonché l'utilizzazione di procedure per via elettronica per l'espletamento delle formalità per l'accesso ad un'attività;
- VISTA la Conferenza Regioni del 30/07/2008 in materia di avvio di impresa artigiana ;
- VISTA la L.R. 10/07/2007 n.10 che disciplina il procedimento per l'iscrizione, modificazione cancellazione dagli albi provinciali delle imprese artigiane;
- PRESO ATTO che l'art. 1, comma 2, del citato D.P.C.M. 06/05/2009 prevede che l'applicazione del decreto alle imprese artigiane è definito d'intesa con le singole Regioni che, nelle more, continuano ad utilizzare le procedure in uso;
- RILEVATO che ad oggi non è stata definita alcuna intesa tra Regione Lazio e Governo;
- ATTESO che, dal combinato disposto delle norme sopra citate, le imprese artigiane, a decorrere dal 01/04/2010, sono tenute ad adottare la Comunicazione Unica per gli adempimenti inerenti al Registro imprese, nonché per quelli in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale previsti dal D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344 e, al contempo, a seguire il procedimento dettato dalla L.R.10/2007 ai fini dell'iscrizione all'albo artigiani con evidente svantaggio rispetto alle altre imprese;
- RITENUTO necessario assicurare livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi all'avvio dell'attività imprenditoriale mediante iniziative sperimentali che consentano il raccordo tra le normative del settore;
- ATTESO che l'art. 33 della L.R. 10/07 definisce la Commissione Regionale per l'Artigianato organo tecnico-consultivo regionale che propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;
- ATTESO che il medesimo articolo attribuisce alla CRA il coordinamento dell'attività e delle iniziative delle Commissioni Provinciali mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo e la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese;
- CONSIDERATO che il sistema applicativo COMUNICA, basato sulle norme tecniche dettate dal D.P.C.M. 06/05/09, è già predisposto per la presentazione delle domande di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane in via telematica;
- SENTITE le Commissioni provinciali per l'artigianato;

– all’unanimità

DELIBERA

- è consentita, in via sperimentale, la presentazione in via telematica o informatica delle istanze di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane tramite la Comunicazione Unica di cui all’art. 9 del D.L. 7/07, secondo le regole tecniche previste dal D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344;
- destinataria diretta della Comunicazione Unica è la Commissione Provinciale per l’Artigianato, alla quale le istanze inerenti l’albo delle imprese artigiane sono trasmesse dalla Camera di commercio ai sensi dell’ art. 4 del D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344;
- la Commissione provinciale verifica le condizioni e i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 10/2007, dichiarati nel modello di Comunicazione Unica, mediante la richiesta di controlli ai Comuni, che continuano ad assolvere le funzioni di accertamento in conformità a quanto stabilito dall’art. 42 della L.R. 14/1999;
- la Commissione provinciale adotta i provvedimenti consequenziali che sono comunicati agli interessati anche mediante l’utilizzo della casella di posta certificata dichiarata nel modello di comunicazione unica , entro i termini stabiliti dall’ art.19 della L.R. 10/2007;
- la Commissione provinciale trasmette periodicamente ai Comuni l’elenco relativo alla movimentazione delle imprese artigiane di propria competenza territoriale;
- le Commissioni provinciali per l’artigianato concordano con le singole Camere di Commercio le modalità operative per la gestione delle pratiche COMUNICA afferenti l’albo delle imprese artigiane;
- i diritti di segreteria per la presentazione di istanze telematiche all’albo delle imprese artigiane sono quelli fissati per i registri, albi, ruoli ed elenchi di cui alla tabella B del D.M. 02/12/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO